



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 marzo 2008


Deliberazione n. 12/2008

OGGETTO: Indirizzi e modalità per la revisione del quadro conoscitivo del *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* ai sensi ed in adempimento dell'art. 1, comma 9 dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*) di tale Piano stralcio.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e le successive modifiche ed integrazioni di tale legge;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l'art. 1, comma 1 bis della suddetta normativa, relativo a "*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*".
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";




- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il "*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*";
- in particolare, l'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI;
- il parere espresso nella seduta del Comitato Tecnico del 21 dicembre 2005 (punto 7 O. d. G., relativo a "*Stato di avanzamento Studi di fattibilità*")

PREMESSO CHE:


- l'art. 1, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che tale legge ha lo scopo di "*assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi*";
- ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 1 della legge n. 183/1989, la Pubblica Amministrazione è tenuta a svolgere ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento delle già menzionate finalità perseguite da tale legge;
- tra le azioni di cui al punto precedente figurano, in particolare, le attività di carattere conoscitivo (comma 2) le quali, unitamente alle modalità generali per il loro svolgimento, sono espressamente individuate e disciplinate dall'articolo 2 di tale legge;
- l'ambito territoriale che la legge n. 183/1989 prende a riferimento per lo svolgimento delle attività in essa previste e disciplinate è costituito dal *bacino idrografico*, come definito alla lettera *d*) del comma 3 del suddetto articolo 1. In particolare, l'art. 13, comma 1, della legge stabilisce che l'intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici, che sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge, al territorio del bacino idrografico del fiume Po è stata attribuito rilievo nazionale;
- l'art. 17 della stessa legge n. 183/1989 – come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – ha introdotto l'istituto del *Piano di bacino*, definito dal comma 1 di tale articolo come "*lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato*". Il comma 6ter del medesimo articolo prevede, inoltre, che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio



- e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con particolare riguardo agli aspetti di ordine conoscitivo, il comma 3, lett *a*) del suddetto articolo 17 della legge n. 183/1989 stabilisce che, per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite dall'ordinamento giuridico, il Piano di bacino - in conformità a quanto previsto dal già richiamato art. 2 della medesima legge - deve contenere "*il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli relativi al bacino*" stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti;
 - allo scopo di elaborare ed adottare gli strumenti di pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e di svolgere le ulteriori funzioni conseguenti all'entrata in vigore di tali strumenti ad essa attribuite dall'ordinamento giuridico, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita (ai sensi dell'art. 12 di detta legge) l'Autorità di bacino del fiume Po, la quale è tenuta ad operare in conformità agli obiettivi della stessa legge, considerando il bacino idrografico come un ecosistema unitario. In particolare, l'Autorità di bacino è chiamata a svolgere le attività ad essa attribuite secondo criteri, metodi e *standards* e in coordinamento e collaborazione con tutti i soggetti pubblici comunque competenti al fine, in particolare, di garantire sia omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio (ivi compresi gli abitati ed i beni) sia omogeneità di modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi (art. 3, comma 2 della legge n. 183/1989);
 - in attuazione del menzionato art. 17, comma *6ter* della legge 183/1989, questo Comitato Istituzionale, con propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali. Successivamente, esso ha poi adottato ed approvato diversi atti di Piano, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dal richiamato comma *6ter* e da successive disposizioni di legge;
 - con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato (ai sensi dell'art. 17, comma *6ter* della citata legge 183/1989, nonché dell'art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267) ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI, successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001) il quale persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

ATTESO CHE:

- per il raggiungimento degli scopi che gli sono propri ed in conformità alla propria natura di strumento conoscitivo nonché alle specifiche previsioni di cui alle norme di legge richiamate in premessa, il PAI è costituito, tra l'altro da elaborati espressamente finalizzati alla realizzazione delle azioni conoscitive di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 183/1989 (raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione




dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; in generale, attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1), i quali, nel loro insieme, formano il *quadro conoscitivo* del Piano;

- anche allo scopo di mantenere adeguatamente aggiornato il suddetto quadro conoscitivo, il comma 9 dell'art. 1 delle Norme di Attuazione del PAI prevede espressamente che *“le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”*;
- al fine di dare piena attuazione alle summenzionate disposizioni relative all'attività conoscitiva ed all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti di Piano, l'Autorità di bacino predispone, in particolare, la realizzazione di appositi *Studi di fattibilità*, i quali (ai sensi dell'art. 1, comma 9 delle Norme di attuazione del PAI) hanno lo scopo di approfondire gli elementi conoscitivi contenuti nel PAI stesso e di verificare le sue previsioni;
- gli Studi di fattibilità costituiscono strumenti propedeutici all'elaborazione dei Progetti di Variante del PAI di cui all'art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989; nonché ad ogni aggiornamento degli elaborati di piano espressamente previsto da ulteriori disposizioni (con particolare riguardo agli aggiornamenti di cui al comma 10 dell'art. 1 delle NA del PAI) o che, comunque, si renda necessario sulla base dei principi generali in materia di pianificazione di bacino contenuti nell'ambito della legge n. 183/1989 e s. m. i.;
- alla data presente, gli Studi di fattibilità condotti a cura dell'Autorità di Bacino hanno avuto per oggetto i seguenti corsi d'acqua: Oglio, Mella e Chiese; Adda, Brembo e Serio; Reticolo idrografico fra Lambro e Olona (Nord Milano), Toce, Sesia, Elvo e Cervo, Dora Baltea, Dora Riparia, Trebbia, Secchia, reticolo minore naturale e artificiale del bacino del fiume Po (SP 1.4), Po da confluenza Stura di Lanzo al mare per la gestione dei sedimenti, Po da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro per la sistemazione idraulica. In particolare sulla base di alcuni di tali Studi di fattibilità (sul fiume Lambro, nel tratto da Lago di Pusiano al deviatore Redefossi; sul fiume Dora Baltea; sul fiume Dora Riparia, sul fiume Toce, sul reticolo minore naturale della Regione Piemonte) sono stati elaborati specifici Progetti di Variante al PAI, successivamente adottati ed approvati a norma di legge
- le attività oggetto degli Studi di fattibilità di cui al punto precedente possono essere classificate nel seguente modo:
 - 1 *indagini di campo e analisi conoscitive*: riguardano le indagini di caratterizzazione in campo del sistema fluviale relative agli aspetti piano – altimetrici, alle opere idrauliche, alle caratteristiche geomorfologiche, alle condizioni di uso del suolo;
 - 2 *analisi idrologica e idraulica*: per la parte idrologica l'attività riguarda gli approfondimenti sulla determinazione delle portate di piena al colmo, delle onde

- e dei volumi di piena, in relazione alle esigenze legate alla definizione dell'assetto di progetto del sistema fluviale. Per la parte idraulica gli approfondimenti, sulla base delle nuove informazioni relative alla geometria dell'alveo e alle opere idrauliche, sono relativi alla valutazione dei profili di piena relativi alle diverse condizioni di regime idrologico, alla delimitazione dei campi di allagamento e alle valutazioni sul trasporto solido;
- 3 *quadro di insieme*: riguarda la sintesi dell'assetto del corso d'acqua nelle attuali condizioni, con riferimento alla caratterizzazione delle condizioni di criticità rispetto alla sicurezza idraulica e all'assetto ecologico del sistema fluviale;
 - 4 *piano di sistemazione e progettazione degli interventi*: le attività riguardano la definizione dettagliata dell'assetto di progetto dell'asta fluviale a scala di insieme, con l'individuazione degli schemi di funzionamento idraulico. Sono inoltre sviluppati a livello di fattibilità e progettati a livello preliminare gli interventi strutturali di sistemazione idraulica ed è predisposto il piano di manutenzione;
- le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 sono rivolte all'aggiornamento e all'approfondimento delle conoscenze di base del PAI sul sistema idrografico, mentre l'attività di cui al punto 4 è rivolta alla definizione progettuale della sistemazione idraulica del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE:

- i contenuti degli Studi di fattibilità non sono dotati dell'efficacia che la legge attribuisce agli strumenti della pianificazione di bacino approvati, con particolare riguardo all'efficacia vincolante che il comma 5 dell'art. 17 della legge n. 183/1989 attribuisce alle disposizioni che siano dichiarate tali dallo stesso piano di bacino;
- le caratteristiche fisiche, territoriali ed infrastrutturali del bacino, che costituiscono oggetto delle attività di cui agli Studi di fattibilità (con riguardo, in particolare, ai dissesti idraulici ed idrogeologici) hanno, peraltro, natura dinamica e sono caratterizzati da modificazioni che influiscono sugli elementi (pericolosità, valore esposto, vulnerabilità) presi in esame nell'ambito della valutazione del rischio e delle misure atte a fronteggiarlo, che costituisce la finalità principale del PAI;
- in virtù delle considerazioni del punto precedente ed allo scopo di procedere tempestivamente alla predisposizione di adeguate misure per la mitigazione del rischio, con riferimento a tali fenomeni è necessaria un'attività di aggiornamento conoscitivo e di monitoraggio che, per essere realmente efficace, deve presentare i caratteri della costanza e della omogeneità rispetto all'ambito territoriale considerato dal Piano;
- pertanto, anche a prescindere dall'avvenuto recepimento dei dati contenuti negli Studi di fattibilità nell'ambito degli strumenti di Piano, in relazione alla rilevanza che detti dati assumono con riferimento al monitoraggio di fattori dinamici che costituiscono cause efficienti rispetto all'evoluzione delle situazioni di criticità e del grado di rischio presenti nell'ambito territoriale di riferimento del PAI (quali, ad esempio, le infrastrutture interferenti) sussiste, comunque, la necessità di condividere tali dati con le competenti Amministrazioni pubbliche, allo scopo di consentire alle stesse l'utilizzo dei dati stessi per adempiere agli obblighi giuridici di valutazione tecnica e di costante e puntuale adeguamento delle misure di




mitigazione del rischio rispetto ai concreti sviluppi della situazione esistente;

- la suddetta condivisione appare rispondente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 183/1989, ai sensi della quale l'Autorità di bacino è tenuta a svolgere le attività ad essa attribuite secondo criteri, metodi e *standards* e in coordinamento e collaborazione con tutti i soggetti pubblici comunque competenti al fine, in particolare, di garantire sia omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio (ivi compresi gli abitati ed i beni) sia omogeneità di modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi;
- la condivisione dei dati conoscitivi risponde, infatti, all'esigenza di fornire alle Amministrazioni competenti le indicazioni, i dati e gli elementi conoscitivi di più recente acquisizione, con specifico riguardo alle situazioni di criticità presenti nell'ambito territoriale di competenza, sia che si tratti dell'aggiornamento relativo a situazioni già individuate e normate dai vigenti strumenti di pianificazione, sia che si tratti di situazioni non ancora rilevate nell'ambito di detti strumenti. Tale esigenza deriva dalla menzionata necessità di consentire una costante, tempestiva ed efficace attività di predisposizione ed adeguamento delle misure atte a prevenire, mitigare e, comunque, fronteggiare le situazioni di criticità esistenti, conformemente ai principi ed alle finalità generali cui si ispira la difesa del suolo nel contesto dell'ordinamento giuridico del nostro Paese;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE:

- per le esigenze sopra richiamate ed anche al fine di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di condivisione dei dati conoscitivi di cui ai commi 2 e 3 del già citato art. 2 della legge n. 183/1989 attraverso il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, i risultati degli Studi finora svolti sono stati posti a disposizione di tali Amministrazioni e resi disponibili per la consultazione e la riproduzione;
- ai sensi di quanto disposto dal già menzionato comma 2 dell'art. 3 della legge suddetta, sussiste la necessità di garantire che l'utilizzazione dei dati condivisi da parte delle Amministrazioni interessate per le attività di loro competenza avvenga secondo adeguati criteri, metodi e *standards* per assicurare il rispetto delle esigenze di omogeneità espressamente indicate da tale norma di legge;
- a tal fine, nel corso della seduta del 21 dicembre 2005, il Comitato tecnico ha già avuto modo di esprimersi favorevolmente sulle modalità di consultazione e riproduzione dei dati condivisi utilizzate dall'Autorità di bacino;
- dalla circostanza, richiamata in precedenza, in virtù della quale i dati degli Studi di fattibilità posti a disposizione delle Amministrazioni interessate non hanno l'efficacia giuridicamente vincolante propria delle disposizioni di Piano approvate discende, tuttavia, l'esigenza di prevedere ulteriori criteri, metodi ed indirizzi finalizzati ad assicurare una congrua ed appropriata utilizzazione di tali dati, sia per quanto concerne l'attività di aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI - di competenza degli organi dell'Autorità di bacino - sia per assicurare una congrua ed appropriata gestione ed utilizzazione, da parte delle Amministrazioni competenti presenti sul territorio del bacino, dei dati conoscitivi che questa Autorità ritenga necessario condividere con esse;



CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 14 marzo 2008;

RITENUTO:

- pertanto, di procedere all'adozione della presente Deliberazione

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale


DELIBERA

ART. 1 (*Finalità della Deliberazione*).

1. La presente Deliberazione individua criteri, indirizzi e modalità per la condivisione, la gestione e l'utilizzo di dati conoscitivi contenuti negli strumenti predisposti, a cura dell'Autorità di bacino, per l'aggiornamento e l'approfondimento del quadro conoscitivo relativo alla vigente pianificazione per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (con particolare riguardo agli Studi di fattibilità) e per assicurare un adeguato svolgimento di tutte le attività conseguenti alla pianificazione medesima, previste dalla legislazione vigente.

ART. 2 (*Attuazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 183/1989, relativo all'attività conoscitiva*).


1. Per le finalità ed i principi generali propri della disciplina della difesa del suolo ed



- allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 (*attività conoscitiva*) della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i., l'Autorità di bacino del fiume Po, condivide i dati di cui all'articolo precedente con altre Amministrazioni cui sono attribuite competenze nelle materie previste e disciplinate dal PAI, mediante trasmissione degli stessi con le ordinarie modalità di comunicazione.
2. In adempimento di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 della richiamata legge n. 183/1989 (in ordine alle modalità di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici competenti nelle materie oggetto di tale legge) ed al fine della piena attuazione delle finalità della vigente legislazione in materia di difesa del suolo, con specifico riguardo alle esigenze di tutela della pubblica incolumità e di corretta gestione delle risorse, i dati conoscitivi conseguenti alle attività oggetto degli Studi di fattibilità potranno essere utilizzati dalle Amministrazioni competenti con cui gli stessi siano stati condivisi dall'Autorità di bacino anche nella fase precedente al recepimento definitivo dei dati stessi nell'ambito degli strumenti della pianificazione di bacino.
 3. In particolare, qualora i dati conoscitivi suddetti forniscano elementi utili all'aggiornamento dell'esistente quadro delle criticità presenti nell'ambito territoriale di riferimento (sia nel senso di aggiornamento delle criticità già rilevate, sia nel senso di individuazione di nuove criticità), le suddette Amministrazioni possono riferirsi a tali dati per adottare, per le esigenze di tutela della pubblica incolumità, tutte le misure di cautela ritenute più opportune riguardo alle menzionate situazioni di criticità.
 4. In ogni caso, nell'utilizzazione di tali dati, le Amministrazioni sono tenute al pieno rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui all'articolo successivo.

ART. 3 (*Modalità di condivisione e di utilizzazione dei dati conseguenti allo svolgimento di attività per l'aggiornamento del quadro conoscitivo*).

1. I dati derivanti dalle *indagini di campo e analisi conoscitive* (come definite in premessa) sono divulgati allo scopo di consentire che ciascuna Amministrazione possa utilizzarli nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'integrazione dei quadri conoscitivi e programmatori e di permettere un efficace coordinamento tra gli stessi, secondo i principi di cui all'art. 17, comma 4 della legge n. 183/1989 e s. m. i. Le Amministrazioni, una volta che abbiano provveduto agli aggiornamenti di loro competenza, in conformità ai principi di collaborazione e coordinamento di cui all'art. 2 della legge n. 183/1989, hanno la facoltà di trasmettere, qualora ciò risulti opportuno, detti aggiornamenti all'Autorità di bacino, per le finalità di monitoraggio proprie di quest'ultima.
2. Fino all'entrata in vigore di aggiornamenti ai valori di portata, contenuti in Varianti al PAI approvate (oppure in Progetti di Variante al PAI, i quali attribuiscono a detti aggiornamenti l'efficacia di misure di salvaguardia) o, comunque, fino all'entrata in vigore di aggiornamenti della "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*" (adottata con la Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001) e fatte salve, in ogni caso, le facoltà di deroga previste dal comma 2 dell'articolo 10 delle Norme di Attuazione del PAI, i dati derivanti dalle *analisi idrologica e idraulica* (come definite in premessa), qualora indichino valori di portata e profili di piena di riferimento superiori ai corrispondenti valori indicati nelle tabelle della Direttiva suddetta, saranno assunti come riferimento per la progettazione



delle opere di protezione idraulica e per le verifiche di compatibilità da compiersi sulle infrastrutture interferenti, sia esistenti sia di nuova realizzazione, ai sensi degli articoli 19, 19 *bis*, 19 *ter*, 38, 38 *bis* e 38 *ter* delle NA del PAI.

3. I dati derivanti dal *quadro di insieme* (come definito in premessa) relativi alla condizioni di criticità rispetto alla sicurezza idraulica (con particolare riguardo alla delimitazione dei campi di allagamento) e all'assetto morfologico ed ecologico del sistema fluviale - in virtù della loro natura di elementi di verifica delle previsioni e delle prescrizioni del PAI, anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate - saranno oggetto di valutazione congiunta tra l'Autorità di bacino, le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate, allo scopo di determinare le modalità di utilizzazione, anche relativamente alle eventuali modifiche negli strumenti di pianificazione generale e di settore previsti dalle vigenti normative. In particolare, nel caso di cui all'articolo 1, comma 11 delle NA del PAI, gli Studi di fattibilità assumono il valore di quadro conoscitivo di riferimento per gli approfondimenti del PTCP preliminari alla stipulazione dell'Intesa.
4. I dati che vengono forniti dall'attività di definizione del *piano di sistemazione e progettazione degli interventi* (come definito in premessa) saranno esaminati e valutati congiuntamente alle Regioni al fine dell'attività di programmazione nonché per l'elaborazione e l'aggiornamento, da parte della Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino, del "*Quadro del fabbisogno di interventi*" di cui all'art. 13, comma 6 delle Norme di Attuazione del PAI.

ART. 4 (*Costituzione di un Gruppo di lavoro*)

1. Al fine di garantire una gestione coordinata delle attività di cui agli articoli precedenti, relative alla condivisione dei dati derivanti dagli Studi di fattibilità che non hanno ancora dato luogo all'approvazione di Varianti di PAI, potrà essere costituito, qualora se ne ravvisi l'opportunità, un Gruppo di lavoro composto da funzionari delle Regioni e della Segreteria Tecnico - Operativa dell'Autorità di bacino, con il compito di svolgere le attività suddette.

ART. 5 (*Comunicazione degli esiti delle verifiche idrauliche per l'adeguamento delle strutture interferenti con aree delimitate e normate dal PAI*).

1. Al fine di consentire la più adeguata ed efficace esecuzione delle verifiche di compatibilità al PAI delle esistenti strutture interferenti, prescritte dagli artt. 19, 19 *bis*, 19 *ter*, 38, 38 *bis* e 38 *ter* delle Norme di Attuazione del PAI, oltre ai dati di cui al precedente articolo 3, comma 2, la Segreteria Tecnico - operativa dell'Autorità di bacino, in collegamento con le Regioni ed anche in attuazione dell'art. 44, comma 2 delle medesime Norme di Attuazione, pone gli esiti delle verifiche idrauliche, sviluppate nell'ambito degli Studi di fattibilità, a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti proprietari di infrastrutture di attraversamento, competenti alla realizzazione delle suddette verifiche.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Francesco Puma

Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)

Gianni Piatti

